

***Università per Stranieri “Dante Alighieri”
Reggio Calabria***

*Decreto Ministeriale del 17 ottobre 2007, n. 504
Sede Legale - via del Torrione, 95 - 89125 Reggio di Calabria
C.f. /P. Iva: 01409470802*



C o d i c e E t i c o

CODICE ETICO

INDICE

Art. 1	–	Preambolo
Art. 2	–	L'etica come finalità istituzionale dell'Ateneo
Art. 3	–	Libertà accademica
Art. 4	–	Rifiuto di ogni ingiusta discriminazione
Art. 5	–	Abusi e fastidi sessuali
Art. 6	–	Conflitto di interessi
Art. 7	–	Abuso della propria posizione
Art. 8	–	Opzioni di qualità e internazionalizzazione
Art. 9	–	Verifica e Pubblicità dei risultati
Art. 10	–	Semplificazione nelle relazioni con gli Studenti
Art. 11	–	Rifiuto di favoritismi o discriminazioni verso gli Studenti
Art. 12	–	Doni e benefici
Art. 13	–	Rispetto della riservatezza
Art. 14	–	Uso delle risorse dell'Università
Art. 15	–	Sanzioni
Art. 16	–	Ambito di applicazione e pubblicità
Art. 17	–	Stato annuale dell'attuazione complessiva
Art. 18	–	Entrata in vigore

CODICE ETICO

Art. 1 – PREAMBOLO

1. Il Codice Etico dell'Università "Dante Alighieri" di Reggio Calabria (di seguito denominato Codice) si propone di dare attuazione alle disposizioni dell'art. 2, comma 4, della legge 30 dicembre 2010, n. 240 al fine di rendere effettivi, al proprio interno, come comunità di ricerca, di didattica e di servizi, principi, libertà e garanzie riconosciute dalla Costituzione italiana. In particolar modo:
 - la promozione della cultura (art. 9 Cost.);
 - la libertà d'insegnamento (art. 33 Cost.);
 - il diritto per i capaci e meritevoli di raggiungere i gradi più alti degli studi (art. 34 Cost.), nel rispetto, altresì, delle ulteriori seguenti disposizioni costituzionali:
 - principio di uguaglianza sostanziale (art. 3, secondo comma Cost.);
 - divieto di imposizioni personali e patrimoniali non previste dalla legge (art. 23 Cost.);
 - forme e criteri di responsabilità pubblica (art. 28 Cost.);
 - pari opportunità di accesso agli uffici e alle cariche elettive (art. 51 Cost.);
 - organizzazione del buon andamento e della imparzialità amministrativa in base alla legge (artt. 97e 98 Cost.).

Art. 2 – L'ETICA PUBBLICA COME FINALITÀ ISTITUZIONALE DELL'ATENEO

1. Il presente Codice iscrive, coerentemente, tra le proprie finalità istituzionali, l'obiettivo di realizzare e diffondere i valori fondamentali della legalità, della solidarietà e del rifiuto di ogni discriminazione e far maturare e sostenere un'etica pubblica all'interno della comunità universitaria, condivisa da tutti i suoi Docenti, Ricercatori, Personale Tecnico amministrativo e Collaboratori ed Esperti Linguistici.
2. Il codice, nei confronti degli operatori universitari, costituisce integrazione e specificazione dei principi enunciati dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici adottato ai sensi dell'art. 54 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165 (decreto del Ministro della Funzione Pubblica 28 novembre 2000 che si allega per costituirne parte integrante) e non innova la disciplina vigente in materia di diritti, doveri ed obblighi del personale docente e tecnico amministrativo.
3. Il Codice condanna qualsiasi condotta che:
 - trascuri il merito per assecondare aspettative o interessi personali;
 - utilizzi raccomandazioni in sede di esami, giudizi e valutazioni comparative di qualsiasi natura;
 - discrimini o leda la dignità della persona nel suo ambiente di studio o di lavoro ovvero sacrifichi il principio delle pari opportunità;

- si sottragga al confronto e all'emulazione con i criteri di qualità, valutazione e giudizio accreditati in standard nazionali o internazionali elaborati ed utilizzabili nelle università.

4. Pertanto, il Codice fa propri, con gli opportuni adattamenti:
 - *la Raccomandazione della Commissione dell'Unione Europea dell'11 marzo 2005, contenente la «Carta europea dei ricercatori e il Codice di condotta per l'assunzione dei ricercatori» (in *G.U. Unione europea* del 22.3.2005 L.75/67);
 - *nonché lo «Statuto dei diritti e dei doveri degli Studenti Universitari», adottato dal Ministro dell'Università e della Ricerca in attuazione dell'art. 34 della Costituzione.
- 5 Il Codice si propone, ancora, di contrastare ogni forma di familismo, di nepotismo e di favoritismo. in quanto contrari alla dignità umana, alla valorizzazione dei meriti individuali, all'onestà, all'integrità, all'equità, imparzialità e trasparenza.

Art. 3 - LIBERTÀ ACCADEMICA

1. L'Università per Stranieri di Reggio Calabria si impegna a creare e sostenere condizioni di serena emulazione che favoriscano l'incondizionato sviluppo delle capacità personali in un clima di piena libertà e autonomia individuale.
2. Nell'esercizio della libertà accademica gli operatori universitari sono tenuti a mantenere una condotta onesta, leale, coerente ai propri doveri e rispettosa dei diritti degli studenti creando, nella organizzazione del sistema didattico e di ricerca, condizioni ottimali per consentire agli studenti la partecipazione proficua e razionale a tutte le attività formative.
3. I membri dell'Università sono, inoltre, tenuti a mantenere una condotta collaborativa e rispettosa nei confronti delle decisioni accademiche di carattere organizzativo poste in essere ai fini dell'efficienza, equità, imparzialità e trasparenza dell'amministrazione universitaria. Essi si impegnano, altresì, ad assicurare la massima e la più proficua presenza in sede mettendo a disposizione dell'Ateneo, ed, in particolare degli studenti, le proprie capacità ed attitudini. In tale prospettiva considerano dovere democratico fondamentale la partecipazione attiva agli organi collegiali.

Art. 4 - RIFIUTO DI OGNI DISCRIMINAZIONE

1. Tutti gli operatori universitari hanno diritto ad essere trattati con spirito di comprensione ed eguale rispetto e considerazione, e a non essere ingiustamente discriminati, direttamente o indirettamente, in ragione di uno o più fattori, inclusi la religione, il genere, l'orientamento sessuale, la coscienza e le convinzioni personali, l'aspetto fisico e il colore della pelle, la lingua, le origini etniche o sociali, la cittadinanza, le condizioni personali e di salute, la gravidanza, le scelte familiari, l'età.

Art. 5 - ABUSI E FASTIDI SESSUALI

1. L'Università per Stranieri contrasta fortemente abusi o fastidi di natura sessuale, intesi come condotte discriminatorie lesive del personale senso di dignità umana, ed assicura alle vittime una sollecita adeguata protezione.

Art. 6 - CONFLITTO DI INTERESSI

1. Si ha conflitto di interessi quando l'interesse privato di un soggetto dell'Università, contrasta realmente o potenzialmente con l'interesse, non solo economico, dell'Università.
2. Il soggetto universitario che, in una determinata operazione o circostanza, ha interessi in conflitto con quelli dell'Ateneo, deve darne immediata notizia alle persone responsabili o gerarchicamente sovraordinate, ovvero deve astenersi da eventuali deliberazioni o decisioni in merito. I membri degli organi collegiali si astengono dal partecipare alla discussione e alla deliberazione in ordine a questioni che possano coinvolgere interessi personali o di parenti e affini entro il quarto grado, curando che tale circostanza risulti a verbale.
3. I membri di commissioni di concorso, ancorché esterni all'Ateneo, non appena vengano a conoscenza che tra i candidati vi sono il coniuge, il /la convivente, propri parenti e affini fino al quarto grado, nonché persone con le quali abbiano relazioni di affari, si dimettono dalla commissione specificando i motivi di incompatibilità. Tutti i candidati, prima dell'inizio del concorso, sono tenuti a dichiarare sotto la propria responsabilità di non avere rapporti o legami del tipo indicato con i membri della commissione.
4. In tutte le valutazioni comparative per l'attribuzione di borse di studio, nonché nei concorsi per posti di ricercatore e in tutte le procedure di reclutamento, trasferimento o chiamata dei professori di prima e seconda fascia, e di reclutamento di personale tecnico- amministrativo, i componenti delle commissioni, appartenenti al ruolo organico dell'Ateneo, devono dichiarare a verbale di aver letto tutti gli articoli del Codice e di non trovarsi in situazioni di contrasto con il loro contenuto, annotando e motivando eventuali casi di mancata applicazione dello stesso.

Art. 7 - ABUSO DELLA PROPRIA POSIZIONE

1. A nessun operatore universitario è consentito strumentalizzare, direttamente o indirettamente, l'autorevolezza della propria posizione accademica o del suo ufficio al fine di indurre altri membri dell'Università ad eseguire prestazioni o servizi vantaggiosi per i primi, sempre che tale esecuzione non sia configurabile come un obbligo giuridico dei secondi. L'abuso può ricorrere anche tramite comportamenti che, seppur non illegittimi, siano palesemente in contrasto con lo spirito di norme e regolamenti dell'Ateneo.

Art. 8 – OPZIONI DI QUALITÀ E INTERNAZIONALIZZAZIONE

1. Tutti i Docenti considerano prioritario promuovere la continuità dell'attività scientifica e di ricerca e la sua costante verificabilità nelle proposte e nelle attività svolte, secondo i migliori parametri di qualità e valutazione, accreditati a livello nazionale e internazionale, per le Università.

Art. 9 – VERIFICA E PUBBLICITÀ DEI RISULTATI

1. Tutti i Docenti devono far conoscere e rendere riscontrabili i progressi del lavoro svolto e gli esiti delle ricerche proprie e dei propri collaboratori.
2. Tutti i Docenti si impegnano, per sé e per i propri collaboratori, a sottoporre a periodico riscontro, sotto forma di relazioni o seminari pubblici, il lavoro di ricerca svolto.

Art. 10 – RELAZIONI CON GLI STUDENTI

1. Tutti i Docenti, di qualsiasi ruolo o fascia, si impegnano a rendere pubblici e conoscibili:
 - il proprio curriculum didattico e scientifico;
 - gli incarichi di ricerca nazionali o internazionali ricoperti;
 - gli incarichi didattici nazionali o internazionali ricoperti;
 - il personale amministrativo deve indossare completo cartellino identificativo.

Art. 11 – RIFIUTO DI FAVORITISMI O DISCRIMINAZIONI VERSO GLI STUDENTI

1. Ciascun docente, nelle proprie attività didattiche, rifiuta qualunque forma di favoritismo.
2. Gli studenti hanno diritto a una valutazione imparziale tramite prove d'esame trasparenti e coerenti con i programmi, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento dei corsi. I programmi, gli obiettivi formativi e le modalità di svolgimento del corso devono essere resi pubblici prima dell'inizio del periodo di lezione.
3. Gli studenti hanno, altresì, diritto, nel rispetto del calendario d'esame, a essere esaminati dal docente titolare del corso.
4. Gli studenti hanno diritto a sostenere prove di esame secondo forme e modalità che non discriminino o ledano la dignità della persona.

5. Lo studente non può essere costretto dal docente a far visionare il proprio libretto universitario o a comunicare in qualunque forma i risultati di esami già sostenuti, prima che sia stata espressa la valutazione finale, fatto salvo il rispetto dell'eventuale criterio della propedeuticità.

Art. 12 - DONI E BENEFICI

1. Tutti i membri dell'Università debbono astenersi dal richiedere o accettare offerte di beni o benefici di qualsiasi natura anche simbolici che possano influenzare direttamente o indirettamente lo svolgimento delle attività universitarie cui sono preposti.

Art. 13 - RISPETTO DELLA RISERVATEZZA

1. Tutti i membri dell'Università sono tenuti a:
 - rispettare la riservatezza di persone o enti di cui l'Università detiene informazioni protette;
 - non rivelare dati o informazioni riservate riferibili alla partecipazione ad organi accademici;
 - consultare i soli atti, fascicoli, banche dati e archivi al cui accesso siano autorizzati, facendone un uso conforme ai doveri d'ufficio ed alle regole in materia di *privacy*.

Art. 14 - Uso delle risorse dell'Università

1. I membri dell'Università devono usare le risorse dell'Ateneo in maniera responsabile, diligente e trasparente, in modo da poter giustificare le spese e produrre idonea documentazione o rendiconto su richiesta dell'Università.
2. A nessun operatore universitario è consentito, in mancanza di espressa autorizzazione da parte dei competenti organi dell'istituzione, utilizzare o concedere a persone od enti esterni attrezzature di ricerca, spazi o risorse umane, materiali o finanziarie, linee telefoniche etc. dell'Università, per fini di natura personale e/o per scopi diversi da quelli istituzionali

Art. 15 - SANZIONI

1. Sulle violazioni del presente Codice, qualora non ricadano direttamente sotto la competenza del Collegio di disciplina, decide il Comitato Ordinatore, su proposta del Rettore, tenuto conto dell'istruttoria curata dal Relatore nominato, di volta in volta, dal Rettore.
2. Al Rettore, quale promotore dell'azione disciplinare, può rivolgersi, con ricorso scritto, qualunque membro della comunità universitaria o terzi interessati che intendano lamentare una violazione del codice.
3. Ogni ricorso deve recare l'indicazione del o dei soggetti denunciati. I ricorsi anonimi non sono ricevibili.
4. Il o i soggetti ricorrenti possono chiedere al Rettore che il loro nome venga tenuto riservato.
5. Spetta al Rettore dar corso o no alla richiesta di accertamento della violazione provvedendo alla nomina del relatore-istruttore.
6. L'istruttoria dei casi sollevati si svolge nel rigoroso rispetto del diritto alla difesa e del diritto al contraddittorio; deve concludersi entro tempi ragionevoli e, comunque sia, non oltre i 60 giorni dal ricevimento del ricorso.
7. Al termine dell'istruttoria, il Relatore provvede ad informare delle proprie determinazioni il Rettore. Quest'ultimo, in caso di accertata violazione del Codice, propone al Comitato Ordinatore l'adozione della conseguente sanzione che consisterà nel richiamo scritto, accompagnato, in caso di recidiva, dalla pubblicazione sul sito dell'Ateneo.
8. Restano salve, in ragione della natura della violazione, le conseguenze disciplinari, contabili, civili e penali delle condotte altrimenti sanzionate dall'ordinamento giuridico. A tal fine il Rettore darà immediata comunicazione all'autorità competente trasmettendo la relativa documentazione.
9. Nel caso in cui il comportamento oggetto di denuncia si configuri come illecito disciplinare, il Rettore provvede ad informarne gli appositi organi di disciplina.
10. La decisione del Comitato Ordinatore deve essere motivata.
11. Delle decisioni assunte dal Comitato Ordinatore è data notizia nel sito *web* dell'Ateneo, nel rispetto del diritto alla *privacy*.

Art. 16 – AMBITO DI APPLICAZIONE E PUBBLICITÀ

1. Il Codice si applica in tutte le strutture universitarie, ad esclusione di quelle partecipate dall'Università con soggettività giuridica autonoma e indipendente dalla stessa.
2. Il Codice è reso pubblico attraverso strumenti che ne forniscano la costante consultazione esterna da parte di tutti coloro che vi abbiano interesse.

Art. 17– STATO ANNUALE DELL’ATTUAZIONE COMPLESSIVA

1. Alla fine di ogni anno accademico, il Rettore redige, sulla base delle segnalazioni pervenute, una relazione sullo stato di attuazione del Codice, evidenziando tipologie e circostanze di mancata applicazione e formulando al Comitato Ordinatore suggerimenti di integrazione o modifica.

Art. 18 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Codice è emanato con Decreto del Rettore, previa approvazione degli Organi Accademici.
2. Il presente Codice entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito ufficiale dell’Università.